

RELAZIONE

I concorsi straordinari di conferimento e di assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione, banditi dalle Regioni a mente del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con le modificazioni nella legge 27 marzo 2012, n. 27 (art. 11, comma 3), sono quasi tutti pervenuti alle fasi conclusive, creando non pochi problemi di attribuzione della relativa titolarità.

Ciò è avvenuto e sta avvenendo a causa di una non chiara interpretazione dell' art. 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221, in combinata lettura con il regolamento recato nel Dpcm 30 marzo 1994, n. 298, che è da ritenersi modificativo della disciplina recata dalla predetta legge, in quanto attuativo della successiva legge 8 novembre 1991, n. 362 (art. 4, comma 9), e con l' anzidetto D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (art. 5, comma 1, lettera a).

Tutto questo ha determinato un contenzioso amministrativo imponente, sia avanti i TAR competenti che al Consiglio di Stato in sede di gravame.

Non solo. Ha messo in pericolo le esigue risorse disponibili dei giovani farmacisti non titolari, cui la *ratio* normativa del provvedimento legislativo istitutivo delle anzidette procedure concorsuali del 2012 faceva maggiore ed esclusivo riferimento relativamente alla possibilità di attribuire loro la titolarità delle nuove farmacie. Quei giovani concorrenti che sono risultati vincitori nelle diverse graduatorie dei relativi concorsi e che hanno provveduto ad aprire e rendere funzionanti le farmacie loro assegnate, delle quali si rischierebbe la chiusura in conseguenza di decisioni amministrative ad essi sfavorevoli, sottoposte ad appello avanti il Consiglio di Stato. Una eventualità, questa, resa possibile, per come si evince dalle motivazioni delle sentenze pronunciate in tal senso dal TAR della Basilicata, n. 594/2017, e da quello del Trentino Alto Adige, n. 250/2017. Un evento che sta generando una confusione interpretativa tale da far riconoscere una attribuzione di punteggio che va ben oltre i massimi sanciti dalle norme vigenti (punti 35 per l' esercizio professionale). Il tutto, attraverso una ingiusta sommatoria dei titoli di esercizio professionale posseduti dai singoli candidati facenti parte della associazione professionale che ha partecipato alla particolare procedura agonistica.

Fatte queste considerazioni, è chiara la necessità di una interpretazione autentica della volontà del Legislatore, ora per allora, allo scopo di rendere giustizia all' efficacia ma soprattutto alla corretta applicazione di tutte le norme che disciplinano la materia, soprattutto di quelle che appaiono confliggenti con quelle preesistenti, tanto da generare decisioni giurisdizionali rese possibili, esclusivamente, a causa dell' assenza del necessario coordinamento relativo.

L' argomento è stato già, del resto, oggetto di una interrogazione a risposta scritta del 25 settembre 2017, la n. 3-03303, a cui ha risposto il sottosegretario di Stato per la salute On. Davide Faraone, che ha riconosciuto, la necessità di una norma interpretativa autentica in grado di risolvere la questione.

Cosa, questa, avvenuta nel primo provvedimento utile e precisamente con l'introduzione dell'art. 16bis, approvato dalla Camera nella seduta di martedì 24 ottobre 2017 al provvedimento di delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute (approvato dal Senato) (A.C. 3868-a) su Ddl (S 1324) approvato in commissione il 5 ottobre 2017 e successivamente in aula il 25 ottobre 2017.

Naturalmente, tale provvedimenti, per diventare definitivamente legge dello Stato, dovrà ritornare per l'approvazione al Senato, questo potrà avvenire solo al termine della fine della sessione di bilancio e sempre che la legislatura non termini prima.

Alla luce di quanto sopra detto, appare opportuno, stante la necessità e l'urgenza per come valutata dall'esecutivo per come si è sopra detto, pertanto, inserire all'interno della legge di bilancio la disposizione che già stata approvata con l'art. 16bis, che introduce una interpretazione autentica alla normativa de quo.